Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 93 dell'8 aprile 1976

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 8 aprile 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso, per esami a tredici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910 e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166 e 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con i quali, in attuazione dell'art. 27 della citata legge n. 249, l'A.N.A.S. è stata autorizzata a bandire, per gli anni 1974 e 1975 un concorso, per esami, a tredici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva;

Considerato che, nella predetta carriera direttiva, sono stati già accantonati i posti da riservare, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in base al quale, nei concorsi pubblici per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici delle carriere direttive, un sesto dei posti deve essere riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondente della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami a tredici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o politico-sociali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'università che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati a tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver sempre tenuto buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 6 e 7 ottobre 1976, con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4, Roma.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcuno avviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà data ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra i magistrati amministrativi ed ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due funzionari della carriera direttiva in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini i concorrenti che abbiano superato il colloquio e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento dell'apposita comunicazione, le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni, atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957 n. 3 sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo, dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico, su carta bollata, attestante la indoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale samitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare in data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei Lavori Pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'articolo 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore, brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà, per l'amministrazione, di cui all'art. 8, comma terzo, del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato, nel termine di cui all'art. 12, i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

I vincitori, prima di essere assegnati negli uffici periferici, di cui al comma successivo, dove presteranno la loro opera, dovranno fare i sei mesi di prova presso la Direzione generale.

Espletato il periodo di prova, i vincitori saranno assegnati uno per ogni compartimento della viabilità ad eccezione dei seguenti: Bolzano, Roma, Napoli, Bari e Palermo.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1975

Il Ministro - Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, il 5 dicembre 1975
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 287

PROGRAMMA D'ESAME

1) Diritto civile.
2) Diritto amministrativo e diritto costituzionale.
3) Scienza delle finanze ed economia politica.
4) Elementi di procedura civile.
5) Elementi di diritto e procedura penale.
6) Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato.
7) Nozioni intorno alle principali disposizioni legislative e regolamentari sulle materie attinenti ai lavori pubblici ed in particolare alla viabilità stradale ed autostradale.
8) Elementi di diritto pubblico e privato internazionale.
9) Nozioni di statistica teorica ed applicata.

Sono oggetto delle prove scritte le materie di cui ai punti 1) e 2) del programma di esame.

Sono oggetto del colloquio, oltre alle materie relative alle prove scritte, tutte le altre materie indicate nel programma di esame.

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

ALLEGATO

Schema di domanda
(su carta bollata)

Alla Direzione Generale dell'Azienda nazionale Autonoma delle strade - (A.N.A.S.) - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA

. . . l . . . sottoscritt. . . . .
(cognome e nome a macchina o a stampatello)
chiede di essere ammess . . . a partecipare al concorso, per esami, a tredici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . . . il . . . .

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt. . . . . nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . ;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente. . . . . ;

g) di essere residente a. . . . . via . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè . . . . . .

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza . . . . verrà assegnata.

Con osservanza

Data, ...

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

(3569)

Concorso, per esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910 e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166 e 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con i quali, in attuazione dell'art. 27 della citata legge n. 249, l'A.N.A.S. è stata autorizzata a bandire, per gli anni 1974 e 1975 un concorso, per esami, a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva;

Considerato che, nella predetta carriera direttiva, sono stati già accantonati i posti da riservare, ai sensi dell'art. 16 del decreto del *Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;*

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in base al quale, nei concorsi pubblici per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici delle carriere direttive, un sesto dei posti deve essere riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondente della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata e di segretario principale o equiparata, purchè in possesso dei prescritti titoli di studio di cui al successivo art. 2;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del seguente titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria e diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - via Monzambano numero 10 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'università che lo ha rilasciato, nonché l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito e se abbia superato l'esame di stato per l'esercizio della professione ovvero se sia stato definitivamente abilitato a norma delle vigenti disposizioni;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonché i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le lingue straniere francese, tedesca o inglese di cui abbia conoscenza, dichiarando se intende o meno sostenere le prove scritte facoltative;

o) sedi eventualmente preferite (vedi art. 17).

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati a tal fine nel successivo articolo 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver sempre tenuto buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purché complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonché delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie appresso elencate.

Inoltre i candidati possono chiedere di sostenere anche le prove facoltative consistenti in un esame scritto di lingua francese o tedesca o inglese.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente di maggiorazione del valore massimo di un punto e mezzo così ripartito: fino a punti 0,500 per la prova di lingua francese; fino a punti 0,500 per la prova di lingua inglese; fino a punti 0,500 per la prova di lingua tedesca.

Saranno considerati utili agli effetti della suddetta maggiorazione, soltanto gli elaborati che abbiano meritato almeno la sufficienza.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 3 e 4 settembre 1976, con inizio alle ore 8 in Roma presso la sede del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4

I candidati sosterranno le prove di lingue il 22 settembre 1976, con inizio alle ore 16, nella stessa sede in cui si sono svolte le prove scritte.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà data ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio nonché del coefficiente assegnato per le prove facoltative di lingue straniere.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra i magistrati amministrativi ed ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due funzionari della carriera direttiva in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata.

Alla commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante di lingua francese, di lingua tedesca ed inglese, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di voler sostenere la relativa prova facoltativa di tali lingue o di una di esse.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini i concorrenti che abbiano superato il colloquio e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento dell'apposita comunicazione, le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni, atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale della laurea in ingegneria o copia autentica notarile, su carta da bollo, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ovvero certificato di abilitazione all'esercizio professionale ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modificazioni;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) certificato medico, su carta bollata, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

8) stato matricolare militare in data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova può limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3) e 7) del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953 n. 492, purché esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore, brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà, per l'amministrazione, di cui all'articolo 8, comma terzo, del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato, nel termine di cui all'art. 12, i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

I vincitori, prima di essere assegnati negli uffici periferici, di cui al comma successivo, dove presteranno la loro opera, dovranno fare i sei mesi di prova presso la Direzione generale.

Espletato il periodo di prova, i vincitori saranno destinati nei seguenti compartimenti:

compartimento della viabilità di Milano . . . . n. 1
compartimento della viabilità di Torino . . . . n. 1
compartimento della viabilità di Bologna . . . . n. 1
compartimento della viabilità di Bolzano . . . . n. 1
compartimento della viabilità di Campobasso. . . . . n. 1

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1975

Il Ministro - Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 288

PROGRAMMA DI ESAME

1) Viabilità:

a) caratteristiche geometriche dell'asse stradale e del piano viabile con riguardo anche alla circolazione (resistenza al moto, aderenza, pendenze fondamentali per autocarri ed autovetture, raccordi plano-altimetrici, curve di transito, larghezza sede stradale, allargamento in curva, sagoma andamento dei cigli, distanza di visibilità);

b) volume di traffico e capacità di una strada, rilevamenti del traffico, aree di manovra, intersezioni elementari, isole direzionali, correnti di traffico e loro incanalamento;

c) problemi interessanti il traffico (sistemazione di incroci sfalsati a raso, accessi alle autostrade, segnaletica verticale ed orizzontale, parcheggi nei centri urbani);

d) circolazione urbana ed extraurbana, statistiche periodiche della circolazione in una provincia, in una regione e nella nazione;

e) tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali e di autostrade, costruzione del corpo stradale, computo metrico e movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

f) forme e dimensioni delle opere d'arte;

g) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

h) sovrastrutture (sottofondi, fondazioni, trattamenti superficiali ed a penetrazione, pavimentazioni in conglomerato cementizio e bituminoso, pavimentazioni in pietra, in asfalto, in gomma, etc., marciapiedi, calcolo delle pavimentazioni in relazione ai carichi transitanti);

i) fondazioni in terra (stabilizzazione granulometrica e con leganti);

l) prove sui materiali stradali e sulle terre;

m) manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale della pavimentazione, delle segnalazioni, delle alberature e degli annessi.

2) Opere idrauliche:

a) idrografia fisica e idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature.

3) Elettrotecnica:

Nozioni generali sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

4) Edilizia:

a) edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) progettazione di particolari costruzioni riguardanti le strade, le autostrade ed i loro utenti (case cantoniere, autostelli, hotels, stazioni di servizio e di ristoro, autorimesse, centri di manutenzione, parcheggi, piazzuole di sosta e di riposo);

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

5) Costruzioni e materiali:

a) caratteristiche dei materiali e loro impiego, conglomerati, malte, muratura, acciaio e legno;

b) norme per le prove di accettazione di materiali, norme di progettazione ed esecuzione delle opere; cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio;

c) terreni di fondazione, metodi di prelievo delle terre con sondaggi, prove di laboratorio ed in sito sulle terre, caratteristiche delle terre;

d) sistemi di fondazione delle opere e loro calcolo;

e) metodi di calcolo delle opere in muratura, legno, cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio;
f) ponti, viadotti, gallerie, tombini, opere definitive e provvisorie, centinature.

6) Macchine:

Macchinario stradale (buldozer, angledozer, ruspe, livellatrici, escavatori, mezzi costipanti, frantoi, impianti per conglomerati, finitrici, macchine spazzaneve a turbina e a presa, soffiatori, autobotti, autocisterne, scarificatori, rulli compressori a vapore ed a nafta, distributrici di bitume).

7) Fisica tecnica:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di ventilazione speciale riguardo alle gallerie stradali.

8) Legislazione:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici. Codice della strada. Nozioni elementari di statistica.

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

ALLEGATO

Schema di domanda
(su carta bollata)

Alla Direzione Generale dell'Azienda nazionale Autonoma delle strade - (A.N.A.S.) - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA

. . . l . . . sottoscritt. . . . .
(cognome e nome a macchina o a stampatello)
chiede di essere ammess . . . a partecipare al concorso, per esami, a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:
a) di essere nat . . . . . . il . . . . ;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritt. . . . . nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);
e) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria conseguito presso l'Università di . . . . nell anno . . . . e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari e la seguente. . . . . ;
g) di essere residente a. . . . . via . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);
h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente: . . . . ;
i) di non aver prestato servizio come impiegat . . . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato);
l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè . . . . . .

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza . . . . verrà assegnata.

Con osservanza.

Data, ...

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

(3570)

Concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974 e 5 maggio 1975, con i quali, in attuazione dell'art. 27 della citata legge n. 249, l'A.N.A.S. è autorizzata a bandire, per gli anni 1974 e 1975 un concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto;
Considerato che, nella predetta carriera di concetto, sono stati già accantonati i posti da riservare, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami a sette, posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:
maturità classica;
maturità scientifica;
abilitazione magistrale.
Non è ammessa equipollenza di titoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda anzidetta il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, nel seguente ordine:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;
d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi sede che verrà loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizi o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato, purché complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 14 e 15 giugno 1976, con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4, Roma.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcuno avviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra i funzionari dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e due impiegati della carriera direttiva in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carrieeera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini i concorrenti che abbiano superato la prova orale e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento dell'apposita comunicazione, le certificazioni, in competente bollo, previste dalle vigenti disposizioni, atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957 n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico, su carta da bollo, attestante la indoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale samitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e deve contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare in data recente.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, e chi sia già inquadrato nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953 n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore, brevissimo termine, esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sara pubblicata nel *Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S.* Di tale pubblicazione sara data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà, per l'amministrazione, di cui all'art. 8, comma terzo, del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato, nel termine di cui all'art. 12, i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati segretari in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

I vincitori, prima di essere assegnati nell'ufficio dove presteranno la loro opera, dovranno fare i sei mesi di prova presso la Direzione generale.

Coloro che non assumono servizio, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1975

Il Ministro - Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 388

PROGRAMMA D'ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto privato ed amministrativo;

2) principi di economia politica e scienze delle finanze;

3) nozioni di contabilità generale ed amministrativa del patrimonio dello Stato;

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

3) nozioni elementari di statistica.

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

ALLEGATO

Schema di domanda
(su carta bollata)

Alla Direzione Generale dell'Azienda nazionale Autonoma delle strade (A.N.A.S.) Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA

l sottoscritt.
(cognome e nome a macchina o a stampatello)
chiede di essere ammess a partecipare al concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . il :

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio rilasciato dall'Istituto di. nell'anno scolastico . ;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: :

g) di essere residente a. via (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza verrà assegnata.

Con osservanza

Data,

Firma

Autentica della firma

(3571)

Concorso, per esami, a sessanta posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974, e 5 maggio 1975, con i quali, in attuazione dell'art. 27 della citata legge n. 249, l'A.N.A.S. è stata autorizzata a bandire, per gli anni 1974 e 1975, un concorso a sessanta posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva;

Considerato che, nella predetta carriera esecutiva sono stati già accantonati i posti da riservare ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

licenza di scuola media inferiore o corrispondenti diplomi a termine del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale, tecnica e la licenza del triennio preparatorio, o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti a termine dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade via Monzambano n. 10 00185 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati a tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova orale sulle materie appresso elencate e di una prova di dattilografia.

La prova scritta avrà luogo il giorno 29 settembre 1976 con inizio alle ore 8, presso il palazzo dello sport, via Cristoforo Colombo (Eur) - Roma.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, all'indirizzo suddetto, nel giorno e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati ammessi alla prova orale, che si svolgerà presso la sede della Direzione generale dell'A.N.A.S., sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale e la prova pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in esse la votazione unica di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del voto ottenuto in quella orale e nella prova pratica.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri, impiegati della carriera direttiva in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini i concorrenti che abbiano superato la prova orale e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici o razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento dell'apposita comunicazione, le certificazioni in competente bollo previste dalle vigenti disposizioni, atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autenticata notarile, su carta da bollo, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e deve contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare in data recente.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore, brevissimo termine, esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato nel termine di cui all'art. 12, i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1975

Il Ministro - Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 387

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta:
Saggio di composizione italiana.

Prova orale:
1) diritti e doveri dell'impiegato;
2) nozioni generali sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;
3) nozioni di aritmetica compresa la regola del tre composto;
4) elementi di storia d'Italia dalla costituzione del regno italico (1845) fino ad oggi;
5) elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia.

Prova pratica di dattilografia.

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

ALLEGATO

Schema di domanda
(su carta bollata)

Alla Direzione Generale dell'Azienda nazionale Autonoma delle strade - (A.N.A.S.) - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA

. . . l . . . sottoscritt. . . . .
(cognome e nome a macchina o a stampatello)
chiede di essere ammess . . . a partecipare al concorso, per esami, a sessanta posti di coadiutore in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva del personale amministrativo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:
a) di essere nat . . . . il . . . . ;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di rilasciato dall'istituto di nell'anno scolastico .

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente

g) di essere residente a via (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente. ;

i) di non aver prestato servizio come impiegat presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza verrà assegnata.

Con osservanza

Data,

Firma

Autentica della firma

(3572)

Concorso pubblico, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria amministrativa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con regio decreto 14 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, riguardante il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, che dispone la delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, che fissa i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visti i decreti del presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 1974 e 5 maggio 1975, con i quali, in attuazione dell'art. 27 della citata legge n. 249, l'A.N.A.S. è stata autorizzata a bandire, per gli anni 1974 e 1975, un concorso per ventidue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria amministrativa.

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria amministrativa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti della licenza elementare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade via Monzambano n. 10 00185 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, la scuola che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno, senza riserva alcuna, di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata, essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati a tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda i documenti ufficiali (in originale o in copia autenticata) costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, ove siano in possesso dei titoli stessi ed intendano avvalersene;

a) titoli di studio con l'indicazione dei voti riportati;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copia di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo delle guardie forestali, la Croce rossa italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) certificati comprovanti l'idoneità riportata in precedenti concorsi statali, purchè non si tratti di concorsi per titoli;

e) fotocopie di eventuali patenti di guida automobilistica possedute;

f) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Alle domande di ammissione al concorso dovrà essere inoltre allegato un elenco, in duplice copia, con l'indicazione dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso della licenza elementare;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; per gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti di guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Il concorso è per titoli. Ai titoli valutabili verrà attribuito un punteggio da 1 a 10; non saranno dichiarati idonei coloro che nella valutazione dei titoli stessi non abbiano riportato un punteggio di almeno 6/10 (sei decimi).

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata e da altri quattro membri scelti tra i funzionari della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere od a segretario principale.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, i concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento dell'apposita comunicazione, le certificazioni in competente bollo, previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) il certificato, su carta da bollo, di conseguimento del prescritto titolo di studio in originale o in copia;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico, su carta bollata, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere la esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla

salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare in data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata; una copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore, brevissimo termine, esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che siano stati dichiarati idonei non vincitori non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato, nel termine di cui all'art. 12, i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati commessi in prova nel ruolo della carriera ausiliaria amministrativa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Coloro che non assumono servizio, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vinvvi medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello stato.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1975

Il Ministro Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte di conti, addì 17 marzo 1976
Reg. n. 1 A.N.A.S., foglio n. 389

ALLEGATO

Schema di domanda
(su carta bollata)

Alla Direzione Generale dell'Azienda nazionale Autonoma delle strade (A.N.A.S.) Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA

I sottoscritt. . . . .
(cognome e nome a macchina o a stampatello)

chiede di essere ammess a partecipare al concorso, per titoli, a ventidue posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria amministrativa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat il .

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di. rilasciato dall'istituto. di nell'anno scolastico ,

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente. .;

g) di essere residente a. via (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza verrà assegnata.

Acclude alla presente domanda i seguenti titoli, di cui all'art. 3 del bando.

Con osservanza

Data,

Firma

Autentica della firma

(3573)

Concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica nonchè da un esame psicotecnico, a nove posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, riguardante il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249 che dispone la delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, che fissa i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visti i decreti del presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 1974 e 5 maggio 1975, con i quali, in attuazione dell'art. 27 della citata legge n. 249, l'A.N.A.S. è stata autorizzata a bandire, per il 1974 e 1975, un concorso per nove posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica e da un esame psicotecnico a nove posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti della licenza elementare e della patente di guida di categoria *B*.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade via Monzambano n. 10 00185 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, la scuola che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) il tipo di patente posseduto, la Prefettura che l'ha rilasciata, nonchè la data in cui la patente stessa è stata rilasciata;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

m) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

n) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno, senza riserva alcuna, di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata, essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati a tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda i documenti ufficiali (in originale o in copia autenticata) costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, ove siano in possesso dei titoli stessi ed intendano avvalersene:

a) titoli di studio con l'indicazione dei voti riportati;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo delle guardie forestali, la Croce rossa italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) certificati comprovanti l'idoneità riportata in precedenti concorsi statali, purchè non si tratti di concorsi per titoli;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utili agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Alle domande di ammissione al concorso dovrà essere inoltre allegato un elenco, in duplice copia, con l'indicazione dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso della licenza elementare e della patente di guida di categoria *B*;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all' art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica e da un esame psicotecnico.

La data ed il luogo in cui si svolgeranno le suddette prove saranno comunicati ai candidati con almeno venti giorni di anticipo.

Coloro che riceveranno la lettera di invito sono tenuti a presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

La valutazione dei titoli precederà sia la prova pratica di idoneità tecnica che l'esame psicotecnico. Ai titoli verrà attribuito un punteggio da 1 a 10; non saranno ammessi a sostenere le predette due prove coloro che nella valutazione dei titoli stessi non abbiano riportato un punteggio di almeno 6/10 (sei decimi).

La prova pratica di idoneità tecnica e l'esame psicotecnico non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto in entrambi la votazione di almeno 6/10 (sei decimi).

Al termine di ogni seduta dedicata alle due prove la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e della media dei voti ottenuti nella prova pratica di idoneità tecnica e nell'esame psicotecnico.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata e da altri quattro membri scelti tra i funzionari della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata.

Alla commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un impiegato del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere od a segretario principale.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, i concorrenti che abbiano superato sia la prova pratica di idoneità tecnica che l'esame psicotecnico e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco affisso a norme del precedente art. 8 al termine di ciascuna seduta dedicata alle due prove, le certificazioni, in competente bollo, previste dalle vigenti disposizioni, atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l' ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) il certificato, su carta da bollo, di conseguimento del prescritto titolo di studio in originale o in copia;

4) copia autenticata su carta da bollo, della patente di guida di categoria *B*;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) certificato medico, su carta bollata, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere la esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

8) stato matricolare militare in data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3), 4) e 7) del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con la indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle Strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore, brevissimo termine, esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che siano stati dichiarati idonei non vincitori non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato, nel termine di cui all'art. 12, i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati agenti tecnici in prova nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Coloro che non assumano servizio, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vincitori stessi spetterà il trattamento economico previsto dalla vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970 n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1975

Il Ministro Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1976
Reg. n. 1 A.N.A.S., foglio n. 386

ALLEGATO

Schema di domanda
(su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA

I sottoscritt
(cognome e nome a macchina o a stampatello)
chiede di essere ammess a partecipare al concorso, per titoli, a nove posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat il ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di. rilasciato dall'istituto di nell'anno scolastico .

f) di essere in possesso della patente di guida n. rilasciata dalla prefettura di in data .;

g) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente. .;

h) di essere residente a. via (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

i) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente .;

l) di non aver prestato servizio come impiegat presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato);

m) di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza verrà assegnata.

Acclude alla presente domanda i seguenti titoli, di cui all'art. 3 del bando.

Con osservanza

Data,

Firma

Autentica della firma

(3574)

Concorso pubblico, per titoli, a sessantacinque posti di agente subalterno stradale (cantonieri) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per il Piemonte.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei seicentouno posti da coprire, sessantacinque sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per il Piemonte, con sede in Torino;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti sessantacinque posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso regionale, per titoli, a sessantacinque posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per il Piemonte, con sede in Torino.
Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso non potrà essere trasferito nè distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi d'incompatibilità da comunicare all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.
In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono altre deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni d'età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Torino - Via Talucchi, 7 - 10143 Torino, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione di età, di cui al precedente art. 2);
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
10) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
11) l'aspirante, se ne è in possesso, indicherà il diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
12) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).
La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.
La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Torino entro il sopraindicato termine.
Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato.
A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza.
È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine, a pena di esclusione, di novanta giorni successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, copia fotostatica, debitamente autenticata, della patente di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.;

3) eventuale diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica debitamente autenticata;

4) prospetto dei servizi, in bollo, comunque e dovunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S. e con l'indicazione della qualità rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciata dalla competente amministrazione;

6) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o da enti pubblici per la idoneità conseguita in concorsi pubblici, con la indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posto di operaio.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S. avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S. aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 12 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,250.

Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) in concorsi, per esami: punti 0,400;

b) in concorsi, per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 4) del precedente art. 5, punti 0,060 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 5. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,030 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 3.

Il servizio può essere anche discontinuo;

5) possesso della patente di guida di trattori o macchine operatrici: punti 0,600;

6) diplomi di altre specializzazioni di mestiere attinenti al servizio di cantoniere: punti 0,400;

7) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,250.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,600.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza debbono dimostrare il possesso dei detti titoli trasmettendo entro il termine di cui all'art. 5 del presente bando, i documenti di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere a) e b) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita prestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugi, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

1-*bis*) certificato di conseguita licenza elementare;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato quale cantoniere; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro-Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 330

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Piemonte - Via Talucchi n. 7 - 10143 TORINO

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a. (prov. . . . .) residente in . . . . . (prov. . . . .) via. . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a sessantacinque posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. per il compartimento della viabilità per il Piemonte.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra o, invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato, ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . . . (prov. . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2) . . . .;

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo ....;

h) di aver conseguito la licenza elementare il...........;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal .... al...... per un periodo complessivo di anni..... mesi..... giorni.....;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente locale o l'ente pubblico) dal .... al....................... per un periodo complessivo di anni..... mesi..... giorni.....;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere oltre la licenza elementare il titolo di studio di ....;

o) di possedere i seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale: ....;

p) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto ....;

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme.................;

r) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per il Piemonte.

Data,...................

Indirizzo ....

Firma..............

Autentica della firma ....

ALLEGATO *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello)

(Spazio riservato all'ufficio)

Cognome ....
Nome ....
Data di nascita..........................
Luogo di nascita.........................
Titoli di studio..........................
1) licenza elementare;
2) licenza media inferiore.
Idoneità a concorsi per esami (indicare quali).
Idoneità a concorsi per titoli ed esami (indicare quali).
Servizio alle dirette dipendenze dell'A.N.A.S.:
anni........ mesi...... giorni.......
Servizio alle dirette dipendenze di altre amministrazioni pubbliche:
anni .... mesi....... giorni.......
(indicare presso quale amministrazione).
Diplomi di specializzazione professionale, possesso di patente di guida:
1)..................................
2)..................................
3)..................................

(Spazio riservato all'ufficio)

(3575)

Concorso pubblico, per titoli, a settanta posti di agente subalterno stradale (cantonieri) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Lombardia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;

Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;

che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;

che dei seicentouno posti da coprire, settanta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per la Lombardia, con sede in Milano;

che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti settanta posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso regionale, per titoli, a settanta posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per la Lombardia, con sede in Milano.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso non potrà essere trasferito nè distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi d'incompatibilità da comunicare all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono altre deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni d'età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Milano, piazza A. Sraffa, n. 11 - 20136 Milano, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione di età, di cui al precedente art. 2);
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
10) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
11) l'aspirante, se ne è in possesso, indicherà il diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
12) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Milano entro il sopraindicato termine.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine, a pena di esclusione, di novanta giorni successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;
2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, copia fotostatica, debitamente autenticata, della patente di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.;
3) eventuale diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica debitamente autenticata;
4) prospetto dei servizi, in bollo, comunque e dovunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S. e con l'indicazione della qualità rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;
5) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciata dalla competente amministrazione;
6) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o da enti pubblici per la idoneità conseguita in concorsi pubblici, con la indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posto di operaio.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito o a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S. avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;
b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S. aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 12 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,250.

Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) in concorsi, per esami: punti 0,400;
b) in concorsi, per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 4) del precedente art. 5, punti 0,060 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 5. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,030 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 3.

Il servizio può essere anche discontinuo;

5) possesso della patente di guida di trattori o macchine operatrici: punti 0,600

6) diplomi di altre specializzazioni di mestiere attinenti al servizio di cantoniere: punti 0,400;

7) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,250.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,600.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza debbono dimostrare il possesso dei detti titoli trasmettendo entro il termine di cui all'art. 5 del presente bando, i documenti di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita prestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugi, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade Direzione centrale affari generali e personale Servizio I Settore II Via Monzambano n. 10 00185 Roma, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

1-*bis*) certificato di conseguita licenza elementare;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato quale cantoniere; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro-Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 337

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Lombardia - Piazza A. Sraffa, n. 11 - 20136 MILANO.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a. . . . . (prov. . . . . . .) residente in . . . . . (prov. . . . .) via. . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a settanta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. per il compartimento della viabilità per la Lombardia.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra o, invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato, ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . . . (prov. . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2) . . . .

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il. . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente locale o l'ente pubblico) dal . . . . al. . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere oltre la licenza elementare il titolo di studio di . . . .;

o) di possedere i seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale: . . . .;

p) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme. . . . .;

r) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per la Lombardia.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

ALLEGATO *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello)

(Spazio riservato all'ufficio)

Cognome . . . .
Nome . . . .
Data di nascita. . . . .
Luogo di nascita. . . . .
Titoli di studio. . . . .
1) licenza elementare;
2) licenza media inferiore.
Idoneità a concorsi per esami (indicare quali).
Idoneità a concorsi per titoli ed esami (indicare quali).
Servizio alle dirette dipendenze dell'A.N.A.S.:
anni. . . . . mesi . . . . giorni . . . .
Servizio alle dirette dipendenze di altre amministrazioni pubbliche:
anni . . . . mesi . . . . giorni . . . .
(indicare presso quale amministrazione).
Diplomi di specializzazione professionale, possesso di patente di guida:
1). . . . .
2). . . . .
3). . . . .

(Spazio riservato all'ufficio)

(3576)

Concorso pubblico, per titoli, a quaranta posti di agente subalterno stradale (cantonieri) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige (per le sole province di Trento e Belluno).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei seicentouno posti da coprire, quaranta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilita per il Trentino-Alto Adige, con sede in Bolzano (per le sole province di Trento e Belluno);
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti quaranta posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso regionale, per titoli, a quaranta posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilita per il Trentino-Alto Adige, con sede in Bolzano, per le sole province di Trento e Belluno.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso non potrà essere trasferito nè distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi d'incompatibilità da comunicare all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.
In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono altre deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni d'età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Bolzano, via Amba Alagi, n. 24 - 39100 Bolzano, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione di età, di cui al precedente art. 2);
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
10) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
11) l'aspirante, se ne è in possesso, indicherà il diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
12) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Bolzano entro il sopraindicato termine.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine, a pena di esclusione, di novanta giorni successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, copia fotostatica, debitamente autenticata, della patente di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.;

3) eventuale diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica debitamente autenticata;

4) prospetto dei servizi, in bollo, comunque e dovunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S. e con l'indicazione della qualità rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciata dalla competente amministrazione;

6) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o da enti pubblici per la idoneità conseguita in concorsi pubblici, con la indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posto di operaio.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S. avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S. aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 12 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,250.

Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) in concorsi, per esami: punti 0,400;
b) in concorsi, per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 4) del precedente art. 5, punti 0,060 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 5. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,030 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 3.

Il servizio può essere anche discontinuo;

5) possesso della patente di guida di trattori o macchine operatrici: punti 0,600;

6) diplomi di altre specializzazioni di mestiere attinenti al servizio di cantoniere: punti 0,400;

7) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,250.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,600.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza debbono dimostrare il possesso dei detti titoli trasmettendo entro il termine di cui all'art. 5 del presente bando, i documenti di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita prestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugi, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

1-*bis*) certificato di conseguita licenza elementare;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato quale cantoniere; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro-Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 332

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Trentino-Alto Adige - Via Amba Alagi, n. 24 - 39100 BOLZANO.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a . . . . (prov. . . . .) residente in . . . . . (prov. . . . .) via. . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a quaranta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. per il compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige, per le sole province di Trento e Belluno.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra o, invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato, ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . . . (prov. . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2) . . . .;

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il. . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal al . . . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente locale o l'ente pubblico) dal . . . . al. . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere oltre la licenza elementare il titolo di studio di . . . .;

o) di possedere i seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale: . . . .;

p) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme. . . . .;

r) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige, limitatamente alle province di Trento e Belluno.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

ALLEGATO *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello)

(Spazio riservato all'ufficio)

Cognome . . . .
Nome . . . .
Data di nascita. . . . .
Luogo di nascita. . . . .
Titoli di studio. . . . .
1) licenza elementare;
2) licenza media inferiore.
Idoneità a concorsi per esami (indicare quali).
Idoneità a concorsi per titoli ed esami (indicare quali).
Servizio alle dirette dipendenze dell'A.N.A.S.:
anni. . . . . mesi . . . . giorni . . . .
Servizio alle dirette dipendenze di altre amministrazioni pubbliche:
anni . . . . mesi . . . . giorni. . . . . . .
(indicare presso quale amministrazione).
Diplomi di specializzazione professionale, possesso di patente di guida:
1). . . . .
2). . . . .
3). . . . .

(Spazio riservato all'ufficio)

(3577)

Concorso pubblico, per titoli, a trenta posti di agente subalterno stradale (cantonieri) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per il Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;

Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;

che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;

che dei seicentouno posti da coprire, trenta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per il Veneto, con sede in Venezia;

che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti trenta posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso regionale, per titoli, a trenta posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per il Veneto, con sede in Venezia.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso non potrà essere trasferito nè distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi d'incompatibilità da comunicare all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono altre deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni d'età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Venezia, S. Croce S. Simeone, n. 729 - 30125 Venezia, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione di età, di cui al precedente art. 2);
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
10) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
11) l'aspirante, se ne è in possesso, indicherà il diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
12) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Venezia entro il sopraindicato termine.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine, a pena di esclusione, di novanta giorni successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;
2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, copia fotostatica, debitamente autenticata, della patente di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.;
3) eventuale diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica debitamente autenticata;
4) prospetto dei servizi, in bollo, comunque e dovunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S. e con l'indicazione della qualità rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;
5) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciata dalla competente amministrazione;
6) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o da enti pubblici per la idoneità conseguita in concorsi pubblici, con la indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posto di operaio.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S. avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;
b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S. aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 12 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,250.

Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) in concorsi, per esami: punti 0,400;
b) in concorsi, per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 4) del precedente art. 5, punti 0,060 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 5. Il servizio può essere anche discontinuo;
4) servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,030 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 3.

Il servizio può essere anche discontinuo;

5) possesso della patente di guida di trattori o macchine operatrici: punti 0,600
6) diplomi di altre specializzazioni di mestiere attinenti al servizio di cantoniere: punti 0,400;
7) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,250.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,600.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza debbono dimostrare il possesso dei detti titoli trasmettendo entro il termine di cui all'art. 5 del presente bando, i documenti di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1305, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita prestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugi, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I Settore II Via Monzambano n. 10 00185 Roma, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

1-*bis*) certificato di conseguita licenza elementare;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato quale cantoniere; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837:

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro-Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 331

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Veneto - S. Croce S. Simeone, n. 729 - 30125 VENEZIA.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a. . . . . (prov. . . . . . .) residente in . . . . . (prov. . . . .) via. . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a trenta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. per il compartimento della viabilità per il Veneto.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra o, invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato, ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . . . (prov. . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2) . . . .;

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il. . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente locale o l'ente pubblico) dal . . . . al. . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere oltre la licenza elementare il titolo di studio di . . . .;

o) di possedere i seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale: . . . .;

p) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

q) *di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme*. . . . .;

r) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per il Veneto.

Data. . . . .

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

ALLEGATO *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello)

(Spazio riservato all'ufficio)

Cognome . . . .
Nome . . . .
Data di nascita. . . . .
Luogo di nascita. . . . .
Titoli di studio. . . . .
1) licenza elementare;
2) licenza media inferiore.
Idoneità a concorsi per esami (indicare quali).
Idoneità a concorsi per titoli ed esami (indicare quali).
Servizio alle dirette dipendenze dell'A.N.A.S.:
anni. . . . . mesi . . . . giorni . . . .
Servizio alle dirette dipendenze di altre amministrazioni pubbliche:
anni . . . . mesi . . . . giorni . . . .
(indicare presso quale amministrazione).
Diplomi di specializzazione professionale, possesso di patente di guida:
1). . . . .
2). . . . .
3). . . . .

(Spazio riservato all'ufficio)

(3578)

Concorso pubblico, per titoli, a venti posti di agente subalterno stradale (cantonieri) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei seicentouno posti da coprire, venti sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti venti posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso regionale, per titoli, a venti posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso non potrà essere trasferito nè distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi d'incompatibilità da comunicare all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.
In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono altre deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni d'età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Trieste, viale Miramare, n. 9 - 34135 Trieste, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione di età, di cui al precedente art. 2);
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
10) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
11) l'aspirante, se ne è in possesso, indicherà il diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
12) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Trieste entro il sopraindicato termine.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine, a pena di esclusione, di novanta giorni successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, copia fotostatica, debitamente autenticata, della patente di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.;

3) eventuale diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica debitamente autenticata;

4) prospetto dei servizi, in bollo, comunque e dovunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S. e con l'indicazione della qualità rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciata dalla competente amministrazione;

6) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o da enti pubblici per la idoneità conseguita in concorsi pubblici, con la indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posto di operaio.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S. avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S. aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 12 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,250.

Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) in concorsi, per esami: punti 0,400;
b) in concorsi, per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 4) del precedente art. 5, punti 0,060 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 5. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,030 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 3.

Il servizio può essere anche discontinuo;

5) possesso della patente di guida di trattori o macchine operatrici: punti 0,600;

6) diplomi di altre specializzazioni di mestiere attinenti al servizio di cantoniere: punti 0,400;

7) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,250.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,600.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza debbono dimostrare il possesso dei detti titoli trasmettendo entro il termine di cui all'art. 5 del presente bando, i documenti di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita prestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugi, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

1-*bis*) certificato di conseguita licenza elementare;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato quale cantoniere; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro-Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 326

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Friuli-Venezia Giulia - Viale Miramare, n. 9 - 34135 TRIESTE.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a. (prov. . . . . . .) residente in . . . . . (prov. . . . .) via. . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a venti posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. per il compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra o, invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato, ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (prov. . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2) . . . .;

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo ....;

h) di aver conseguito la licenza elementare il ....;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal .... al ...... per un periodo complessivo di anni ..... mesi ..... giorni .....;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente locale o l'ente pubblico) dal .... al .... per un periodo complessivo di anni ..... mesi ..... giorni .....;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere oltre la licenza elementare il titolo di studio di ....,

o) di possedere i seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale: ....;

p) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto ....;

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme.................;

r) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

Data, ...

Indirizzo ....

Firma ....

Autentica della firma ....

ALLEGATO *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello)

(Spazio riservato all'ufficio)

Cognome ....
Nome ....
Data di nascita.........................
Luogo di nascita.........................
Titoli di studio...........................
1) licenza elementare;
2) licenza media inferiore.
Idoneità a concorsi per esami (indicare quali).
Idoneità a concorsi per titoli ed esami (indicare quali).
Servizio alle dirette dipendenze dell'A.N.A.S.:
anni........ mesi .... giorni ....
Servizio alle dirette dipendenze di altre amministrazioni pubbliche:
anni .... mesi .... giorni........
(indicare presso quale amministrazione).
Diplomi di specializzazione professionale, possesso di patente di guida:
1)...............................
2)...............................
3)...............................

(Spazio riservato all'ufficio)

(3579)

Concorso pubblico, per titoli, a venticinque posti di agente subalterno stradale (cantonieri) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Liguria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei seicentouno posti da coprire, venticinque sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per la Liguria, con sede in Genova;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti venticinque posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso regionale, per titoli, a venticinque posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per la Liguria, con sede in Genova.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso non potrà essere trasferito nè distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi d'incompatibilità da comunicare all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.
In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono altre deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni d'età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Genova, via Savona, n. 3 16129 Genova, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione di età, di cui al precedente art. 2);
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
10) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
11) l'aspirante, se ne è in possesso, indicherà il diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
12) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Genova entro il sopraindicato termine.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine, a pena di esclusione, di novanta giorni successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;
2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, copia fotostatica, debitamente autenticata, della patente di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.;
3) eventuale diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica debitamente autenticata;
4) prospetto dei servizi, in bollo, comunque e dovunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S. e con l'indicazione della qualità rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;
5) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciata dalla competente amministrazione;
6) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o da enti pubblici per la idoneità conseguita in concorsi pubblici, con la indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posto di operaio.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S. avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;
b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S. aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 12 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,250.

Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) in concorsi, per esami: punti 0,400;
b) in concorsi, per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 4) del precedente art. 5, punti 0,060 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 5. Il servizio può essere anche discontinuo;
4) servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,030 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 3.

Il servizio può essere anche discontinuo;

5) possesso della patente di guida di trattori o macchine operatrici: punti 0,600;
6) diplomi di altre specializzazioni di mestiere attinenti al servizio di cantoniere: punti 0,400;
7) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,250.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,600.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza debbono dimostrare il possesso dei detti titoli trasmettendo entro il termine di cui all'art. 5 del presente bando, i documenti di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita prestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugi, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

1-*bis*) certificato di conseguita licenza elementare;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato quale cantoniere; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro-Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 325

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Liguria - Via Savona n. 3 - 16129 GENOVA.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a. . . . . (prov. . . . . . .) residente in . . . . (prov. . . . .) via. . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a venticinque posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. per il compartimento della viabilità per la Liguria.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra o, invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato, ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . . . (prov. . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2) . . . . ,

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il. . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente locale o l'ente pubblico) dal . . . . al. . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere oltre la licenza elementare il titolo di studio di . . . .;

o) di possedere i seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale: . . . .;

p) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme. . . . .;

r) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per la Liguria.

Data. . . . .

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

ALLEGATO *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello)

(Spazio riservato all'ufficio)

Cognome . . . .
Nome . . . .
Data di nascita. . . . .
Luogo di nascita. . . . .
Titoli di studio. . . . .
1) licenza elementare;
2) licenza media inferiore.
Idoneità a concorsi per esami (indicare quali).
Idoneità a concorsi per titoli ed esami (indicare quali).
Servizio alle dirette dipendenze dell'A.N.A.S.:
anni. . . . . mesi . . . . giorni . . . .
Servizio alle dirette dipendenze di altre amministrazioni pubbliche:
anni . . . . mesi. . . . . . . giorni. . . . . . .
(indicare presso quale amministrazione).
Diplomi di specializzazione professionale, possesso di patente di guida:
1). . . . .
2). . . . .
3). . . . .

(Spazio riservato all'ufficio)

(3580)

Concorso pubblico, per titoli, a sessanta posti di agente subalterno stradale (cantonieri) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per l'Emilia e Romagna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei seicentouno posti da coprire, sessanta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per l'Emilia e Romagna, con sede in Bologna;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti sessanta posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso regionale, per titoli, a sessanta posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per l'Emilia e Romagna, con sede in Bologna.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso non potrà essere trasferito nè distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi d'incompatibilità da comunicare all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono altre deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni d'età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Bologna, via Alessandrini, n. 8 - 40126 Bologna, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione di età, di cui al precedente art. 2);
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
10) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
11) l'aspirante, se ne è in possesso, indicherà il diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
12) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Bologna entro il sopraindicato termine.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine, a pena di esclusione, di novanta giorni successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, copia fotostatica, debitamente autenticata, della patente di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.;

3) eventuale diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica debitamente autenticata;

4) prospetto dei servizi, in bollo, comunque e dovunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S. e con l'indicazione della qualità rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciata dalla competente amministrazione;

6) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o da enti pubblici per la idoneità conseguita in concorsi pubblici, con la indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posto di operaio.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S. avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S. aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 12 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,250.

Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) in concorsi, per esami: punti 0,400;

b) in concorsi, per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 4) del precedente art. 5, punti 0,060 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 5. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,030 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 3.

Il servizio può essere anche discontinuo;

5) possesso della patente di guida di trattori o macchine operatrici: punti 0,600;

6) diplomi di altre specializzazioni di mestiere attinenti al servizio di cantoniere: punti 0,400;

7) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,250.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,600.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza debbono dimostrare il possesso dei detti titoli trasmettendo entro il termine di cui all'art. 5 del presente bando, i documenti di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita prestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugi, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade Direzione centrale affari generali e personale Servizio I - Settore II Via Monzambano n. 10 00185 Roma, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

1-*bis*) certificato di conseguita licenza elementare;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato quale cantoniere; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro-Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 333

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per l'Emilia e Romagna Via Alessandrini, n. 8
40126 BOLOGNA.

Il sottoscritto nato il
a (prov. .) residente in
(prov. .) via. n.
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a sessanta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. per il compartimento della viabilità per l'Emilia e Romagna.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra o, invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato, ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
(prov. .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2)

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo ....;

h) di aver conseguito la licenza elementare il...........;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal .... al...... per un periodo complessivo di anni..... mesi..... giorni.....;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente locale o l'ente pubblico) dal .... al.................... per un periodo complessivo di anni..... mesi..... giorni.....;

m) di aver *riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per* titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere oltre la licenza elementare il titolo di studio di ....;

o) di possedere i seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale: ....;

p) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto ....;

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme.................;

r) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per l'Emilia e Romagna.

Data,...................

Indirizzo ....

Firma ....

Autentica della firma ....

ALLEGATO *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello)

(Spazio riservato all'ufficio)

Cognome ....
Nome ....
Data di nascita.......................
Luogo di nascita......................
Titoli di studio.......................
1) licenza elementare;
2) licenza media inferiore.
Idoneità a concorsi per esami (indicare quali).
Idoneità a concorsi per titoli ed esami (indicare quali).
Servizio alle dirette dipendenze dell'A.N.A.S.:
anni........ mesi....... giorni.......
Servizio alle dirette dipendenze di altre amministrazioni pubbliche:
anni .... mesi....... giorni.......
(indicare presso quale amministrazione).
Diplomi di specializzazione professionale, possesso di patente di guida:
1)..........................
2)..........................
3)..........................

(Spazio riservato all'ufficio)

(3581)

Concorso pubblico, per titoli, a sessantacinque posti di agente subalterno stradale (cantonieri) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Toscana.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;

Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;

che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;

che dei seicentouno posti da coprire, sessantacinque sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per la Toscana, con sede in Firenze;

che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti sessantacinque *posti siano conferiti* mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso regionale, per titoli, a sessantacinque posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per la Toscana, con sede in Firenze.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso non potrà essere trasferito nè distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi d'incompatibilità da comunicare all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono altre deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni d'età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Firenze, viale dei Mille, n. 36 - 50131 Firenze, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione di età, di cui al precedente art. 2);
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
10) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
11) l'aspirante, se ne è in possesso, indicherà il diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
12) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Firenze entro il sopraindicato termine.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine, a pena di esclusione, di novanta giorni successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;
2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, copia fotostatica, debitamente autenticata, della patente di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.;
3) eventuale diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica debitamente autenticata;
4) prospetto dei servizi, in bollo, comunque e dovunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S. e con l'indicazione della qualità rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;
5) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciata dalla competente amministrazione;
6) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o da enti pubblici per la idoneità conseguita in concorsi pubblici, con la indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posto di operaio.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S. avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;
b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S. aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 12 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,250.

Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) in concorsi, per esami: punti 0,400;
b) in concorsi, per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 4) del precedente art. 5, punti 0,060 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 5. Il servizio può essere anche discontinuo;
4) servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,030 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 3.

Il servizio può essere anche discontinuo;

5) possesso della patente di guida di trattori o macchine operatrici: punti 0,600·
6) diplomi di altre specializzazioni di mestiere attinenti al servizio di cantoniere: punti 0,400;
7) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,250.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,600.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza debbono dimostrare il possesso dei detti titoli trasmettendo entro il termine di cui all'art. 5 del presente bando, i documenti di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita prestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugi, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, *entro trenta giorni a pena di decadenza,* dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della *elevazione del limite di età, dovranno comprovare di* aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della *competente autorità israelitica;*

1-*bis)* certificato di conseguita licenza elementare;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) *certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal* segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato quale cantoniere; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro-Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 327

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Toscana - Viale dei Mille, n. 36 - 50131 FIRENZE.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a. (prov. . . . . . .) residente in . . . . . (prov. . . . .) via. . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a sessantacinque posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. per il compartimento della viabilità per la Toscana.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra o, invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato, ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . . . (prov. . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2) . . . .;

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il. . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente locale o l'ente pubblico) dal . . . . al. . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere oltre la licenza elementare il titolo di studio di . . . .;

o) di possedere i seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale: . . . .;

p) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme. . . . .;

r) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per la Toscana.

Data,. . . . .

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

ALLEGATO *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello)

(Spazio riservato all'ufficio)

Cognome . . . .
Nome . . . .
Data di nascita. . . . .
Luogo di nascita. . . . .
Titoli di studio. . . . .
1) licenza elementare;
2) licenza media inferiore.
Idoneità a concorsi per esami (indicare quali).
Idoneità a concorsi per titoli ed esami (indicare quali).
Servizio alle dirette dipendenze dell'A.N.A.S.:
anni. . . . . mesi . . . . giorni . . . .
Servizio alle dirette dipendenze di altre amministrazioni pubbliche:
anni . . . . mesi. . . . . . . giorni. . . . . . .
(indicare presso quale amministrazione).
Diplomi di specializzazione professionale, possesso di patente di guida:
1). . . . .
2). . . . .
3). . . . .

(Spazio riservato all'ufficio)

(3582)

Concorso pubblico, per titoli, a venti posti di agente subalterno stradale (cantonieri) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per le Marche.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei seicentouno posti da coprire, venti sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per le Marche, con sede in Ancona;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti venti posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso regionale, per titoli, a venti posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per le Marche, con sede in Ancona.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso non potrà essere trasferito nè distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi d'incompatibilità da comunicare all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.
In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono altre deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni d'età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Ancona, via Isonzo, n. 15 - 60100 Ancona, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione di età, di cui al precedente art. 2);
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
10) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
11) l'aspirante, se ne è in possesso, indicherà il diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
12) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Ancona entro il sopraindicato termine.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine, a pena di esclusione, di novanta giorni successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, copia fotostatica, debitamente autenticata, della patente di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.;

3) eventuale diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica debitamente autenticata;

4) prospetto dei servizi, in bollo, comunque e dovunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S. e con l'indicazione della qualità rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciata dalla competente amministrazione;

6) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o da enti pubblici per la idoneità conseguita in concorsi pubblici, con la indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posto di operaio.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S. avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S. aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 12 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,250.

Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) in concorsi, per esami: punti 0,400;

b) in concorsi, per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 4) del precedente art. 5, punti 0,060 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 5. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,030 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 3.

Il servizio può essere anche discontinuo;

5) possesso della patente di guida di trattori o macchine operatrici: punti 0,600;

6) diplomi di altre specializzazioni di mestiere attinenti al servizio di cantoniere: punti 0,400;

7) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,250.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,600.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza debbono dimostrare il possesso dei detti titoli trasmettendo entro il termine di cui all'art. 5 del presente bando, i documenti di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita prestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugi, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

1-*bis*) certificato di conseguita licenza elementare;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato quale cantoniere; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro-Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 334

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per le Marche - Via Isonzo, n. 15 - 60100 ANCONA.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a. (prov. . . . .) residente in . . . . . (prov. . . . .) via. . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a venti posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. per il compartimento della viabilità per le Marche.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra o, invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato, ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . . . (prov. . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2) . . . .;

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il. . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . . al . . . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente locale o l'ente pubblico) dal . . . . al. . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere oltre la licenza elementare il titolo di studio di . . . .,

o) di possedere i seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale: . . . .;

p) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme. . . . .;

r) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per le Marche.

Data,. . . . .

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

ALLEGATO *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello)

(Spazio riservato all'ufficio)

Cognome . . . .
Nome . . . .
Data di nascita. . . . .
Luogo di nascita. . . . .
Titoli di studio. . . . .
1) licenza elementare;
2) licenza media inferiore.
Idoneità a concorsi per esami (indicare quali).
Idoneità a concorsi per titoli ed esami (indicare quali).
Servizio alle dirette dipendenze dell'A.N.A.S.:
anni. . . . . mesi . . . . giorni . . . .
Servizio alle dirette dipendenze di altre amministrazioni pubbliche:
anni . . . . mesi . . . . giorni. . . . . . .
(indicare presso quale amministrazione).
Diplomi di specializzazione professionale, possesso di patente di guida:
1). . . . .
2). . . . .
3). . . . .

(Spazio riservato all'ufficio)

(3583)

Concorso pubblico, per titoli, a quindici posti di agente subalterno stradale (cantonieri) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per l'Umbria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei seicentouno posti da coprire, quindici sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per l'Umbria, con sede in Perugia;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti quindici posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso regionale, per titoli, a quindici posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per l'Umbria, con sede in Perugia.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso non potrà essere trasferito nè distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi d'incompatibilità da comunicare all'interessato.

Art. 2

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.
In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono altre deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni d'età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Perugia, via XX Settembre, n. 33 - 06100 Perugia, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione di età, di cui al precedente art. 2);
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
10) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
11) l'aspirante, se ne è in possesso, indicherà il diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
12) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Perugia entro il sopraindicato termine.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine, a pena di esclusione, di novanta giorni successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;
2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, copia fotostatica, debitamente autenticata, della patente di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.;
3) eventuale diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica debitamente autenticata;
4) prospetto dei servizi, in bollo, comunque e dovunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S. e con l'indicazione della qualità rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;
5) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciata dalla competente amministrazione;
6) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o da enti pubblici per la idoneità conseguita in concorsi pubblici, con la indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posto di operaio.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S. avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;
b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S. aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 12 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,250.

Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) in concorsi, per esami: punti 0,400;
b) in concorsi, per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 4) del precedente art. 5, punti 0,060 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 5. Il servizio può essere anche discontinuo;
4) servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,030 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 3.

Il servizio può essere anche discontinuo;

5) possesso della patente di guida di trattori o macchine operatrici: punti 0,600;
6) diplomi di altre specializzazioni di mestiere attinenti al servizio di cantoniere: punti 0,400;
7) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,250.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,600.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza debbono dimostrare il possesso dei detti titoli trasmettendo entro il termine di cui all'art. 5 del presente bando, i documenti di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita prestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugi, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade Direzione centrale affari generali e personale Servizio I Settore II Via Monzambano n. 10 00185 Roma, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

1-*bis*) certificato di conseguita licenza elementare;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato quale cantoniere; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro-Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 340

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per l'Umbria - Via XX Settembre, n. 33 - 06100 PERUGIA.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a . . . . (prov. . . . .) residente in . . . . . (prov. . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a quindici posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. per il compartimento della viabilità per l'Umbria.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra o, invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato, ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (prov. . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2) . . . . ,

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente locale o l'ente pubblico) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere oltre la licenza elementare il titolo di studio di . . . .;

o) di possedere i seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale: . . . .;

p) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . . . .;

r) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per l'Umbria.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

ALLEGATO *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello)

(Spazio riservato all'ufficio)

Cognome . . . .
Nome . . . .
Data di nascita . . . .
Luogo di nascita . . . .
Titoli di studio . . . .
1) licenza elementare;
2) licenza media inferiore.
Idoneità a concorsi per esami (indicare quali).
Idoneità a concorsi per titoli ed esami (indicare quali).
Servizio alle dirette dipendenze dell'A.N.A.S.:
anni . . . . mesi . . . . giorni . . . .
Servizio alle dirette dipendenze di altre amministrazioni pubbliche:
anni . . . . mesi . . . . giorni . . . .
(indicare presso quale amministrazione).
Diplomi di specializzazione professionale, possesso di patente di guida:
1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

(Spazio riservato all'ufficio)

(3584)

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

Concorso pubblico, per titoli, a dieci posti di agente subalterno stradale (cantonieri) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per il Lazio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei seicentouno posti da coprire, dieci sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per il Lazio, con sede in Roma;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti dieci posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso regionale, per titoli, a dieci posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per il Lazio, con sede in Roma.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso non potrà essere trasferito nè distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi d'incompatibilità da comunicare all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.
In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono altre deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni d'età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Roma, via Luigi Pianciani, n. 16 - 00185 Roma, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione di età, di cui al precedente art. 2);
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
10) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
11) l'aspirante, se ne è in possesso, indicherà il diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
12) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Roma entro il sopraindicato termine.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine, a pena di esclusione, di novanta giorni successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, copia fotostatica, debitamente autenticata, della patente di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.;

3) eventuale diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica debitamente autenticata;

4) prospetto dei servizi, in bollo, comunque e dovunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S. e con l'indicazione della qualità rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciata dalla competente amministrazione;

6) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o da enti pubblici per la idoneità conseguita in concorsi pubblici, con la indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posto di operaio.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S. avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S. aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 12 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,250.

Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) in concorsi, per esami: punti 0,400;

b) in concorsi, per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 4) del precedente art. 5, punti 0,060 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 5. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,030 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 3.

Il servizio può essere anche discontinuo;

5) possesso della patente di guida di trattori o macchine operatrici: punti 0,600;

6) diplomi di altre specializzazioni di mestiere attinenti al servizio di cantoniere: punti 0,400;

7) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,250.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,600.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza debbono dimostrare il possesso dei detti titoli trasmettendo entro il termine di cui all'art. 5 del presente bando, i documenti di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita prestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugi, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

1-*bis*) certificato di conseguita licenza elementare;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato quale cantoniere; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro-Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 341

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Lazio - Via Luigi Pianciani, n. 16 - 00185 ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . .
a . . . . (prov. . . . . . .) residente in . . . . .
(prov. . . . .) via. . . . . n. . . . .
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a dieci posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. per il compartimento della viabilità per il Lazio.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra o, invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato, ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (prov. . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2) . . . .
. . . .;

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo ....;

h) di aver conseguito la licenza elementare il...........;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal .... al ...... per un periodo complessivo di anni ..... mesi ..... giorni .....;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente locale o l'ente pubblico) dal .... al...................... per un periodo complessivo di anni ..... mesi ..... giorni .....;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere oltre la licenza elementare il titolo di studio di ....;

o) di possedere i seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale: ....;

p) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto ....;

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme.................;

r) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per il Lazio.

Data,..................

Indirizzo ....

Firma ....

Autentica della firma ....

ALLEGATO *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello)

(Spazio riservato all'ufficio)

Cognome ....
Nome ....
Data di nascita..............................
Luogo di nascita..............................
Titoli di studio..............................
1) licenza elementare;
2) licenza media inferiore.
Idoneità a concorsi per esami (indicare quali).
Idoneità a concorsi per titoli ed esami (indicare quali).
Servizio alle dirette dipendenze dell'A.N.A.S.:
anni........ mesi .... giorni ....
Servizio alle dirette dipendenze di altre amministrazioni pubbliche:
anni .... mesi....... giorni.......
(indicare presso quale amministrazione).
Diplomi di specializzazione professionale, possesso di patente di guida:
1)..............................
2)..............................
3)..............................

(Spazio riservato all'ufficio)

(3585)

Concorso pubblico, per titoli, a venti posti di agente subalterno stradale (cantonieri) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per l'Abruzzo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;

Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;

che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;

che dei seicentouno posti da coprire, venti sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per l'Abruzzo, con sede in L'Aquila;

che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti venti posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso regionale, per titoli, a venti posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per l'Abruzzo, con sede in L'Aquila.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso non potrà essere trasferito nè distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi d'incompatibilità da comunicare all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono altre deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni d'età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di L'Aquila, via XX Settembre, n. 131 - 67100 L'Aquila, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione di età, di cui al precedente art. 2);

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;

9) gli eventuali servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

10) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

11) l'aspirante, se ne è in possesso, indicherà il diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

12) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità A.N.A.S. di L'Aquila entro il sopraindicato termine.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine, a pena di esclusione, di novanta giorni successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, copia fotostatica, debitamente autenticata, della patente di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.;

3) eventuale diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica debitamente autenticata;

4) prospetto dei servizi, in bollo, comunque e dovunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S. e con l'indicazione della qualità rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciata dalla competente amministrazione;

6) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o da enti pubblici per la idoneità conseguita in concorsi pubblici, con la indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posto di operaio.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S. avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S. aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 12 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,250.

Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) in concorsi, per esami: punti 0,400;

b) in concorsi, per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 4) del precedente art. 5, punti 0,060 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 5. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,030 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 3.

Il servizio può essere anche discontinuo;

5) possesso della patente di guida di trattori o macchine operatrici: punti 0,600·

6) diplomi di altre specializzazioni di mestiere attinenti al servizio di cantoniere: punti 0,400;

7) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,250.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,600.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza debbono dimostrare il possesso dei detti titoli trasmettendo entro il termine di cui all'art. 5 del presente bando, i documenti di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita prestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugi, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade Direzione centrale affari generali e personale · Servizio I · Settore II · Via Monzambano n. 10 00185 Roma, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

1-*bis*) certificato di conseguita licenza elementare;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato quale cantoniere; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro-Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 336

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per l'Abruzzo - Via XX Settembre, n. 131 - 67100 L'AQUILA.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . .
a . . . . (prov. . . . . . .) residente in . . . . .
(prov. . . . .) via . . . . n. . . . .
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a venti posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. per il compartimento della viabilità per l'Abruzzo.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra o, invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato, ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .
(prov. . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2) . . . .
. . . .;

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo
. . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente locale o l'ente pubblico) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere oltre la licenza elementare il titolo di studio di
. . . .;

o) di possedere i seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale: . . . .;

p) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . . . .;

r) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per l'Abruzzo.

Data . . . .

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . . . .

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

ALLEGATO *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello)

(Spazio riservato all'ufficio)

Cognome . . . .
Nome . . . .
Data di nascita . . . .
Luogo di nascita . . . .
Titoli di studio . . . .
1) licenza elementare;
2) licenza media inferiore.
Idoneità a concorsi per esami (indicare quali).
Idoneità a concorsi per titoli ed esami (indicare quali).
Servizio alle dirette dipendenze dell'A.N.A.S.:
anni . . . . mesi . . . . giorni . . . .
Servizio alle dirette dipendenze di altre amministrazioni pubbliche:
anni . . . . mesi . . . . giorni . . . .
(indicare presso quale amministrazione).
Diplomi di specializzazione professionale, possesso di patente di guida:
1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

(Spazio riservato all'ufficio)

(3585)

Concorso pubblico, per titoli, a undici posti di agente subalterno stradale (cantonieri) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per il Molise.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei seicentouno posti da coprire, undici sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per il Molise, con sede in Campobasso;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti undici posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso regionale, per titoli, a undici posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per il Molise, con sede in Campobasso.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso non potrà essere trasferito nè distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi d'incompatibilità da comunicare all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono altre deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni d'età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Campobasso, via Genova, n. 54 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione di età, di cui al precedente art. 2);
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
10) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
11) l'aspirante, se ne è in possesso, indicherà il diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
12) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Campobasso entro il sopraindicato termine.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine, a pena di esclusione, di novanta giorni successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, copia fotostatica, debitamente autenticata, della patente di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.;

3) eventuale diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica debitamente autenticata;

4) prospetto dei servizi, in bollo, comunque e dovunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S. e con l'indicazione della qualità rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciata dalla competente amministrazione;

6) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o da enti pubblici per la idoneità conseguita in concorsi pubblici, con la indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posto di operaio.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S. avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S. aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 12 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,250.

Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) in concorsi, per esami: punti 0,400;

b) in concorsi, per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 4) del precedente art. 5, punti 0,060 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 5. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,030 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 3.

Il servizio può essere anche discontinuo;

5) possesso della patente di guida di trattori o macchine operatrici: punti 0,600;

6) diplomi di altre specializzazioni di mestiere attinenti al servizio di cantoniere: punti 0,400;

7) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,250.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,600.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza debbono dimostrare il possesso dei detti titoli trasmettendo entro il termine di cui all'art. 5 del presente bando, i documenti di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita prestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugi, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

1-*bis*) certificato di conseguita licenza elementare;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato quale cantoniere; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro-Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 328

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Molise - Via Genova, n. 54 - 86100 CAMPOBASSO.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a . . . . (prov. . . . . . .) residente in . . . . . (prov. . . . .) via. . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a undici posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. per il compartimento della viabilità per il Molise.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra o, invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato, ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (prov. . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2) . . . .;

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . . ;

h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . . ;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . . ;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente locale o l'ente pubblico) dal . . . . al. . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . . mesi . . . . . giorni . . . . . ;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere oltre la licenza elementare il titolo di studio di . . . . ;

o) di possedere i seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale: . . . . ;

p) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . ;

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme. . . . . ;

r) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per il Molise.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

ALLEGATO *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello)

(Spazio riservato all'ufficio)

Cognome . . . .
Nome . . . .
Data di nascita. . . . .
Luogo di nascita. . . . .
Titoli di studio. . . . .
1) licenza elementare;
2) licenza media inferiore.
Idoneità a concorsi per esami (indicare quali).
Idoneità a concorsi per titoli ed esami (indicare quali).
Servizio alle dirette dipendenze dell'A.N.A.S.:
anni. . . . . mesi . . . . giorni . . . .
Servizio alle dirette dipendenze di altre amministrazioni pubbliche:
anni . . . . mesi . . . . giorni . . . .
(indicare presso quale amministrazione).
Diplomi di specializzazione professionale, possesso di patente di guida:
1). . . . .
2). . . . .
3). . . . .

(Spazio riservato all'ufficio)

(3587)

Concorso pubblico, per titoli, a quaranta posti di agente subalterno stradale (cantonieri) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Campania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei seicentouno posti da coprire, quaranta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per la Campania, con sede in Napoli;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti quaranta posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso regionale, per titoli, a quaranta posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per la Campania, con sede in Napoli.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso non potrà essere trasferito nè distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi d'incompatibilità da comunicare all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.
In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono altre deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni d'età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Napoli, viale Kennedy, n. 25 - 80125 Napoli, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione di età, di cui al precedente art. 2);
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
10) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
11) l'aspirante, se ne è in possesso, indicherà il diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
12) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Napoli entro il sopraindicato termine.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine, a pena di esclusione, di novanta giorni successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;
2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, copia fotostatica, debitamente autenticata, della patente di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.;
3) eventuale diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica debitamente autenticata;
4) prospetto dei servizi, in bollo, comunque e dovunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S. e con l'indicazione della qualità rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;
5) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciata dalla competente amministrazione;
6) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o da enti pubblici per la idoneità conseguita in concorsi pubblici, con la indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posto di operaio.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S. avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;
b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S. aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 12 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,250.
Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio superiori;
2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) in concorsi, per esami: punti 0,400;
b) in concorsi, per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 4) del precedente art. 5, punti 0,060 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 5. Il servizio può essere anche discontinuo;
4) servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,030 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 3.
Il servizio può essere anche discontinuo;
5) possesso della patente di guida di trattori o macchine operatrici: punti 0,600·
6) diplomi di altre specializzazioni di mestiere attinenti al servizio di cantoniere: punti 0,400;
7) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,250.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,600.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza debbono dimostrare il possesso dei detti titoli trasmettendo entro il termine di cui all'art. 5 del presente bando, i documenti di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita prestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugi, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

1-*bis*) certificato di conseguita licenza elementare;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato quale cantoniere; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro-Presidente: Bucalossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 339

Allegato *A*

Schema della domanda
(in carta bollata)

Raccomandata

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Campania Viale Kennedy, n. 25 80125 Napoli.

Il sottoscritto nato il a. (prov. .) residente in (prov. .) via. n. chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a quaranta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. per il compartimento della viabilità per la Campania.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra o, invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato, ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. (prov. .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2) .;

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il. .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal al per un periodo complessivo di anni mesi giorni .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente locale o l'ente pubblico) dal al. per un periodo complessivo di anni mesi giorni .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere oltre la licenza elementare il titolo di studio di .;

o) di possedere i seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale: .;

p) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto .;

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme. .;

r) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per la Campania.

Data,

Indirizzo

Firma

Autentica della firma

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

Allegato *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello)

(Spazio riservato all'ufficio)

Cognome
Nome
Data di nascita.
Luogo di nascita.
Titoli di studio.
1) licenza elementare;
2) licenza media inferiore.
Idoneità a concorsi per esami (indicare quali).
Idoneità a concorsi per titoli ed esami (indicare quali).
Servizio alle dirette dipendenze dell'A.N.A.S.:
anni. mesi giorni
Servizio alle dirette dipendenze di altre amministrazioni pubbliche:
anni mesi giorni
(indicare presso quale amministrazione).
Diplomi di specializzazione professionale, possesso di patente di guida:
1).
2).
3).

(Spazio riservato all'ufficio)

(3588)

Concorso pubblico, per titoli, a trenta posti di agente subalterno stradale (cantonieri) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Lucania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei seicentouno posti da coprire, trenta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per la Lucania, con sede in Potenza;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti trenta posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso regionale, per titoli, a trenta posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per la Lucania, con sede in Potenza.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso non potrà essere trasferito nè distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi d'incompatibilità da comunicare all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono altre deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni d'età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Potenza, via N. Laccaro, n. 90 - 85100 Potenza, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione di età, di cui al precedente art. 2);
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
10) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
11) l'aspirante, se ne è in possesso, indicherà il diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
12) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Potenza entro il sopraindicato termine.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine, a pena di esclusione, di novanta giorni successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, copia fotostatica, debitamente autenticata, della patente di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.;

3) eventuale diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica debitamente autenticata;

4) prospetto dei servizi, in bollo, comunque e dovunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S. e con l'indicazione della qualità rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciata dalla competente amministrazione;

6) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o da enti pubblici per la idoneità conseguita in concorsi pubblici, con la indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posto di operaio.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S. avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S. aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 12 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,250.

Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) in concorsi, per esami: punti 0,400;
b) in concorsi, per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 4) del precedente art. 5, punti 0,060 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 5. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,030 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 3.

Il servizio può essere anche discontinuo;

5) possesso della patente di guida di trattori o macchine operatrici: punti 0,600;

6) diplomi di altre specializzazioni di mestiere attinenti al servizio di cantoniere: punti 0,400;

7) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,250.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,600.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza debbono dimostrare il possesso dei detti titoli trasmettendo entro il termine di cui all'art. 5 del presente bando, i documenti di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita prestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugi, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'*Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale* - Servizio I - Settore II - Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

1-*bis*) certificato di conseguita licenza elementare;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato quale cantoniere; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro-Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 338

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Lucania - Via N. Laccaro, n. 90 - 85100 POTENZA.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . .
a . . . . (prov. . . . .) residente in . . . . .
(prov. . . . .) via. . . . . n. . . . .
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a trenta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. per il compartimento della viabilità per la Lucania.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra o, invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato, ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . . , (prov. . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2) . . . .
. . . . ;

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . . ;

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo ....;

h) di aver conseguito la licenza elementare il...........;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal .... al ...... per un periodo complessivo di anni ..... mesi ..... giorni .....;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente locale o l'ente pubblico) dal .... al....................... per un periodo complessivo di anni ..... mesi ..... giorni .....;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere oltre la licenza elementare il titolo di studio di ....;

o) di possedere i seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale: ....;

p) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto ....;

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme..................;

r) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per la Lucania.

Data,....................

Indirizzo ....

Firma ....

Autentica della firma ....

ALLEGATO *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello)

(Spazio riservato all'ufficio)

Cognome ....
Nome ....
Data di nascita.......................
Luogo di nascita......................
Titoli di studio........................
1) licenza elementare;
2) licenza media inferiore.
Idoneità a concorsi per esami (indicare quali).
Idoneità a concorsi per titoli ed esami (indicare quali).
Servizio alle dirette dipendenze dell'A.N.A.S.:
anni........ mesi....... giorni.......
Servizio alle dirette dipendenze di altre amministrazioni pubbliche:
anni .... mesi....... giorni.......
(indicare presso quale amministrazione).
Diplomi di specializzazione professionale, possesso di patente di guida:
1)...................................
2)...................................
3)...................................

(Spazio riservato all'ufficio)

(3589)

Concorso pubblico, per titoli, a venti posti di agente subalterno stradale (cantonieri) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per le Puglie.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;

Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;

che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;

che dei seicentouno posti da coprire, venti sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per le Puglie, con sede in Bari;

che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti venti posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso regionale, per titoli, a venti posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per le Puglie, con sede in Bari.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso non potrà essere trasferito nè distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi d'incompatibilità da comunicare all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono altre deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni d'età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Bari, lungomare Nazario Sauro, n. 30 - 70121 Bari, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione di età, di cui al precedente art. 2);

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;

9) gli eventuali servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

10) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

11) l'aspirante, se ne è in possesso, indicherà il diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

12) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Bari entro il sopraindicato termine.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine, a pena di esclusione, di novanta giorni successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, copia fotostatica, debitamente autenticata, della patente di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.;

3) eventuale diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica debitamente autenticata;

4) prospetto dei servizi, in bollo, comunque e dovunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S. e con l'indicazione della qualità rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciata dalla competente amministrazione;

6) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o da enti pubblici per la idoneità conseguita in concorsi pubblici, con la indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posto di operaio.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S. avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S. aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 12 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,250.

Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) in concorsi, per esami: punti 0,400;
b) in concorsi, per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 4) del precedente art. 5, punti 0,060 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 5. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,030 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 3.

Il servizio può essere anche discontinuo;

5) possesso della patente di guida di trattori o macchine operatrici: punti 0,600·

6) diplomi di altre specializzazioni di mestiere attinenti al servizio di cantoniere: punti 0,400;

7) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,250.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,600.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza debbono dimostrare il possesso dei detti titoli trasmettendo entro il termine di cui all'art. 5 del presente bando, i documenti di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita prestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugi, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

1-*bis*) certificato di conseguita licenza elementare;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato quale cantoniere; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro-Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 335

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per le Puglie Lungomare Nazario Sauro, n. 33
70121 BARI.

Il sottoscritto nato il
a. (prov. .) residente in
(prov. .) via. n.
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a venti posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. per il compartimento della viabilità per le Puglie.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra o, invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato, ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.
(prov. .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2)
.;

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo
.;

h) di aver conseguito la licenza elementare il. .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal
al per un periodo complessivo di
anni mesi giorni .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente locale o l'ente pubblico) dal
al. per un periodo complessivo di
anni mesi giorni .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere oltre la licenza elementare il titolo di studio di
.;

o) di possedere i seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale: .;

p) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto .;

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme. .;

r) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per le Puglie.

Data,

Indirizzo

Firma

Autentica della firma

---

(1) *Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.*

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

ALLEGATO *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello)

(Spazio riservato all'ufficio)

Cognome
Nome
Data di nascita.
Luogo di nascita.
Titoli di studio.
1) licenza elementare;
2) licenza media inferiore.
Idoneità a concorsi per esami (indicare quali).
Idoneità a concorsi per titoli ed esami (indicare quali).
Servizio alle dirette dipendenze dell'A.N.A.S.:
anni. mesi giorni.
Servizio alle dirette dipendenze di altre amministrazioni pubbliche:
anni mesi giorni
(indicare presso quale amministrazione).
Diplomi di specializzazione professionale, possesso di patente di guida:
1).
2).
3).

(Spazio riservato all'ufficio)

(3590)

Concorso pubblico, per titoli, a sessanta posti di agente subalterno stradale (cantonieri) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Sardegna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei seicentouno posti da coprire, sessanta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per la Sardegna, con sede in Cagliari;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti sessanta posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso regionale, per titoli, a sessanta posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per la Sardegna, con sede in Cagliari.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso non potrà essere trasferito nè distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi d'incompatibilità da comunicare all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.
In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono altre deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni d'età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Cagliari, via Dante, n. 23 09100 Cagliari, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione di età, di cui al precedente art. 2);
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
10) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;
11) l'aspirante, se ne è in possesso, indicherà il diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
12) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (*diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida di* autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Cagliari entro il sopraindicato termine.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine, a pena di esclusione, di novanta giorni successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, copia fotostatica, debitamente autenticata, della patente di guida di autoveicoli, trattori, macchine operatrici, ecc.;

3) eventuale diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica debitamente autenticata;

4) prospetto dei servizi, in bollo, comunque e dovunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S. e con l'indicazione della qualità rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciata dalla competente amministrazione;

6) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o da enti pubblici per la idoneità conseguita in concorsi pubblici, con la indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posto di operaio.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S. avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S. aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 12 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,250.

Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) in concorsi, per esami: punti 0,400;
b) in concorsi, per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 4) del precedente art. 5, punti 0,060 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 5. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi civili comunque prestati alle dipendenze di amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,030 per ogni mese o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 3.

Il servizio può essere anche discontinuo;

5) possesso della patente di guida di trattori o macchine operatrici: punti 0,600;

6) diplomi di altre specializzazioni di mestiere attinenti al servizio di cantoniere: punti 0,400;

7) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,250.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,600.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza debbono dimostrare il possesso dei detti titoli trasmettendo entro il termine di cui all'art. 5 del presente bando, i documenti di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita prestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugi, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

1-*bis*) certificato di conseguita licenza elementare;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato quale cantoniere; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro-Presidente: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 329

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Sardegna - Via Dante, n. 23 - 09100 CAGLIARI.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a . . . . (prov. . . . .) residente in . . . . . (prov. . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a sessanta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. per il compartimento della viabilità per la Sardegna.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra o, invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato, ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (prov. . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2) . . . . ;

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . . ;

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il. .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal al . per un periodo complessivo di anni mesi giorni .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente locale o l'ente pubblico) dal al. per un periodo complessivo di anni mesi giorni .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere oltre la licenza elementare il titolo di studio di .;

o) di possedere i seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale: .;

p) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto .;

q) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme. .;

r) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per la Sardegna.

Data,.

Indirizzo

Firma .

Autentica della firma

ALLEGATO *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello)

(Spazio riservato all'ufficio)

Cognome
Nome
Data di nascita.
Luogo di nascita.
Titoli di studio.
1) licenza elementare;
2) licenza media inferiore.
Idoneità a concorsi per esami (indicare quali).
Idoneità a concorsi per titoli ed esami (indicare quali).
Servizio alle dirette dipendenze dell'A.N.A.S.:
anni. mesi giorni .
Servizio alle dirette dipendenze di altre amministrazioni pubbliche:
anni mesi giorni
(indicare presso quale amministrazione).
Diplomi di specializzazione professionale, possesso di patente di guida:
1).
2).
3).

(Spazio riservato all'ufficio)

(3591)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(6651041/1) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.

(c. m. 411200760930)

L. 750